

Sindacale

- S73-25 - Inps, circolare n. 95/2025: congedo parentale – Legge di Bilancio 2025 - Con la circolare n. 95/2025 l'Inps fornisce indicazioni sull'istituto del congedo parentale, come modificato dalla legge di Bilancio 2025

Fiscalità

- F40-25 - Plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus esclusa nelle ipotesi di rivendita – Risposta n. 137/2025 - La rivendita di unità immobiliari non genera la “nuova” plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus
- F41-25 - Super Sismabonus acquisti, nessuna plusvalenza imponibile sulla rivendita dell'immobile - La rivendita di unità immobiliari acquistata con il Super Sismabonus acquisti non genera la nuova plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di Bilancio 2024. Si tratta di un chiarimento importante dell'Agenzia delle Entrate sugli effetti del nuovo regime che recepisce pienamente le indicazioni fornite dall'Ance nelle sue interpretazioni

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U48-25 - La Piattaforma Ance per il calcolo dell'impronta carbonica delle imprese - È operativa la Piattaforma Ance Carbon Tool, studiata per supportare le imprese di costruzione nel calcolo delle loro emissioni di CO2, agevolando il percorso verso il net-zero
- U49-25 - Efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica: 1,3 miliardi di euro di fondi PNRR - Pubblicato il decreto di attuazione degli incentivi per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica. Le sovvenzioni coprono il 65% dei costi, mentre la restante parte può beneficiare di un prestito con banche convenzionate. Il miglioramento dell'efficienza energetica dovrà essere pari ad almeno il 30%
- U50-25 - Recupero rifiuti: alcuni chiarimenti sul deposito temporaneo - Spetta all'Autorità competente stabilire modalità, limiti temporali e quantitativi per il deposito dei rifiuti degli impianti di trattamento

Lavori Pubblici

- LL.PP.22-25 - DI Infrastrutture: via libera definitivo alle nuove misure per il settore - In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “infrastrutture, che contiene diverse disposizioni in materia di infrastrutture strategiche, trasporti e protezione civile. Illustrate le previsioni di interesse per i lavori pubblici dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Sicurezza e normativa tecnica

- N19-25 - Pubblicazione in GU dell'Accordo Stato Regioni - L'Accordo Stato Regioni in materia di formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella GU del 24 maggio

Varie

- V11-25 - Rigenerazione urbana: i Giovani Ance premiano gli spazi per la cultura progettati dagli studenti delle scuole medie - Conclusa la decima edizione di Macroscuola: vince l'istituto Macchi di Minervino (Lecce), al secondo posto la scuola Papanice-Alfieri di Crotone, terzo l'istituto di Castelnuovo Vomano (Teramo)
- V12-25 - Online il nuovo numero di ANCEMAG, costruzioni protagoniste dell'innovazione digitale - Online il nuovo numero di ANCEMAG, il magazine bimestrale dell'Associazione, dedicato alla sfida della digitalizzazione nel mondo delle costruzioni. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità percorrendo le best practice nei cantieri, il

magazine racconta l'evoluzione del settore tra innovazione tecnologica, capitale umano e architettura

S73-25 - Inps, circolare n. 95/2025: congedo parentale – Legge di Bilancio 2025

Con la circolare n. 95/2025 l'Inps fornisce indicazioni sull'istituto del congedo parentale, come modificato dalla legge di Bilancio 2025

Con la circolare n. 95/2025, l'Inps fornisce indicazioni sull'istituto del congedo parentale, come modificato dalla legge di Bilancio 2025 (vedasi notizia S11-25 di ANCE FVG Informa n°3/2025).

In particolare, l'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2025, ha modificato il comma 1 dell'articolo 34 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" (di seguito, anche T.U.), elevando l'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di Bilancio 2024, dal 60% all'80% della retribuzione, e disponendo l'elevazione dell'indennità di congedo parentale, per un ulteriore mese, dal 30% all'80% della retribuzione.

Ai sensi del successivo comma 218, le predette elevazioni dell'indennità trovano applicazione, rispettivamente, con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per accedere all'indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.

Platea dei destinatari

L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, come prevista dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U., spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell'indennità dal 30% all'80% per un ulteriore mese di congedo parentale

La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all'80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all'80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2024.

Pertanto, con la nuova formulazione dell'articolo 34, comma 1, del T.U. l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.

L'elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.

L'elevazione dell'indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari. In tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Infine, l'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'Inps evidenzia che i tre mesi indennizzabili all'80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. L'Istituto precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del T.U., non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Inoltre, l'Inps ricorda che, come previsto dall'articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore, di cui:

- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all'altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all'altro genitore;
- a entrambi i genitori, spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito riportato:

– un mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);

– un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);

– un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);

– sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

– i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

Decorrenza della nuova disposizione

Le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente :

– al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla

legge di Bilancio 2024;

– al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025 .

L'Inps precisa che, come già chiarito nella circolare n. 57/2024, per le novità introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2023 e 2024, le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano, rispettivamente, con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità, devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto, disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

Pertanto:

1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;

2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all'80%, con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all'80%, con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l'articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili

all'altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

L'Inps ricorda che il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità maggiorata, in quanto le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 fanno riferimento, esclusivamente, alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U., e del congedo di paternità dei lavoratori dipendenti, di cui al Capo IV del T.U.

Sul tema, l'Inps riporta alcuni casi a titolo esemplificativo, ai quali si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

L'Istituto ricorda poi che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione. Ne consegue una piena compatibilità tra l'elevazione dell'indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione.

Le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nel flusso Uniemens, si rinvia al paragrafo 5 della circolare in esame.

Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare in oggetto.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 26/05/2025

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 95

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all'80% ed elevazione dell'indennità per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative e operative in*
pag. 7

materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2025.

INDICE

Premessa

- 1. Platea dei destinatari*
- 2. Elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell'indennità dal 30% all'80% per un ulteriore mese di congedo parentale*
- 3. Decorrenza della nuova disposizione*
- 4. Modalità di presentazione della domanda*
- 5. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens*
- 6. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica*
 - 6.1 Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica*
 - 6.2 Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica*
- 7. Istruzioni fiscali*
- 8. Istruzioni contabili*

Premessa

L'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche legge di Bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" (di seguito, anche T.U.), elevando l'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), dal 60% all'80% della retribuzione e disponendo l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione.

Ai sensi del successivo comma 218 del medesimo articolo 1, le predette elevazioni dell'indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per accedere all'indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Tanto rappresentato, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l'erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Per la compilazione delle denunce contributive (Uniemens/ListaPosPA) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica si rinvia al successivo paragrafo 6.2.

1. Platea dei destinatari

Ai fini dell'individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in argomento, avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, come prevista dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U., spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

2. Elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell'indennità dal 30% all'80% per un ulteriore mese di congedo parentale

La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all'80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all'80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) e dalla legge di Bilancio 2024.

Pertanto, con la nuova formulazione dell'articolo 34, comma 1, del T.U. l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.

Come anticipato, l'elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.

L'elevazione dell'indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Infine, l'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Si evidenzia che i tre mesi indennizzabili all'80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. Si precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del T.U., non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Si rammenta che, come previsto dall'articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore, di cui:

- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all'altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all'altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito indicato:

- **un mese** è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- **un ulteriore mese** è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- **un ulteriore mese** è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- **sei mesi** sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti **due mesi** non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

3. Decorrenza della nuova disposizione

Come anticipato, ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

- al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

Si precisa che, come già rappresentato nella circolare n. 57 del 18 aprile 2024, per le novità introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2023 e 2024, le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

Pertanto:

1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato **prima del 1° gennaio 2023**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **un mese** (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato **dal 1° gennaio 2023**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **un mese** a prescindere dalla fruizione

del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;

2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato **prima del 1° gennaio 2024**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **due mesi** (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a **un solo mese** indennizzato all'80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato **dal 1° gennaio 2024**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **due mesi** a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato **prima del 1° gennaio 2025**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **tre mesi** (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli **due mesi** indennizzati all'80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato **dal 1° gennaio 2025**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **tre mesi** a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l'articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all'altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Si ricorda che il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità maggiorata in quanto le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 fanno riferimento esclusivamente alla fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U. e del congedo di paternità dei lavoratori dipendenti di cui al Capo IV del T.U.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi.

Esempio A)

- Figlio nato il 20 novembre 2024;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;
- il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all'80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l'indennità di congedo parentale dal 60% all'80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1°

gennaio 2025.

Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all'80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Esempio B)

- Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all'80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l'ulteriore mese di congedo indennizzabile all'80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell'anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro (primo periodo del comma 1 dell'art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all'altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

Esempio C)

- Figlio nato il 15 agosto 2024 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2024;
- il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2024 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2025, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2024 - 15 gennaio 2025).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, il padre ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzabili all'80% della retribuzione, come previsto dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, se fruiti entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio D)

- Figlio nato il 16 gennaio 2025;
- madre non lavoratrice;
- padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;
- il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l'elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre

2025;

- in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.

Alla madre spettano tre mesi indennizzabili all'80% della retribuzione (previsti dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) in quanto, pur non avendo terminato il congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2024, il figlio è nato nel 2025 e, pertanto, il diritto all'elevazione dell'indennità spetta in relazione al rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità.

Alla madre residuano, inoltre, altri due mesi di congedo parentale non indennizzabili oppure indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Esempio E)

- Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2025;

- padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;

- la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025;

- il padre non fruisce di congedo parentale;

- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.

Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, solo due mesi sono indennizzabili all'80% della retribuzione (dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026) in quanto rientranti all'interno dei tre mesi non trasferibili previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

Esempio F)

- Figlio nato il 20 dicembre 2024;

- madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2025;

- padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;

- il padre non fruisce di congedo parentale;

- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.

Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, due mesi sono indennizzabili all'80% (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il minore è nato nell'anno 2024. Non spetta, invece, l'ulteriore mese indennizzato all'80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2025) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2025 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31

dicembre 2024, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Pertanto, il mese dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026 è indennizzabile al 30%.

Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

Esempio G)

- Figlio nato il 27 febbraio 2026;
- la madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 con diritto all'indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026, con diritto a tre mesi di congedo indennizzato all'80% (leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025).

I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

Si ricorda che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (cfr. l'art. 1 del decreto legislativo n. 151/2001).

Ne consegue una piena compatibilità tra l'elevazione dell'indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell'indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001.

Le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

4. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla *home page* attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il *Contact center* Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

5. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso Uniemens, a partire dal 1° gennaio 2025, riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali:

- **"PG4"**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024";
- **"PG5"**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024".

Si precisa che i congedi di cui ai codici **"PG4"** e **"PG5"** possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Inoltre, i medesimi codici **"PG4"** e **"PG5"** sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici **"PG0"**, **"PG1"**, **"PG2"** e **"PG3"** rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell'80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024. In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di due mesi.

Nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell'assenza sia nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>** (procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità) sia nell'elemento **<Giorno>** con le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

In particolare, per l'evento **"PG4"** con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento i seguenti sottoelementi:

- Elemento **<Lavorato>** = **"S"**, o **"N"** qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;
- Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **"2"**, o **"1"** qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;
- Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **"PG4"**;
- Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruiti nel giorno (da indicarsi sempre a prescindere dalla presenza o meno di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione oraria);
- Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino e **<TipoInfoAggEvento>** con il valore **"CF"**. L'informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Inoltre, per l'evento "PG4" con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <TipoApplCongedoParOre>, indicando la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore "C" in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva o, in assenza di tale regolamentazione, con il valore "N";
- <MonteOreGiornEquivalente>, da valorizzare in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore (valore "C"); in tale caso deve essere indicato il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Il valore deve essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part-time*. L'elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente la valorizzazione dell'elemento <TipoApplCongedoParOre>.

Per l'evento "PG5" con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:

- Elemento <Lavorato> = "N";
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "1", o "2" (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "PG5";
- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = "Codice fiscale del bambino" e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi non deve essere compilato l'elemento <Settimana>, ma il solo elemento <Giorno>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, e abbinati nella stessa giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, nella sezione Fondo speciale i giorni in cui esiste un congedo devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = "2" abbinato a <Lavorato> = "S" sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = "2" abbinato a <Lavorato> = "N" se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane "2" che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = "2" vengono espresse in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, utile ai fini della misura della prestazione. Diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, in modo da non effettuare la prestazione, l'assenza giornaliera deve essere dichiarata nella sottosezione <Figurativi>, il <TipoCoperturaGiorn> è = "1" abbinato a <Lavorato> = "N".

Inoltre, devono essere precisate nei vari campi ("L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima") le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA, 13esima" della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno

di <**DenunciaIndividuale**> / <**InfoAggcausaliContrib**> il <**CodiceCausale**> di nuova istituzione "**L331**", avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura dell'80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04".

Devono essere altresì valorizzati gli elementi sotto riportati:

- elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**>: indicare il codice fiscale del minore;
- attributo <**TipoIdentMotivoUtilizzo**> di <**IdentMotivoUtilizzoCausale**> = "**CF_PERS_FIS**";
- elemento <**AnnoMeseRif**>: indicare l'"**AnnoMese**" di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore che si intende conguagliare; la competenza dell'elemento <**AnnoMeseRif**> non può essere antecedente al mese di gennaio 2025;
- elemento <**ImportoAnnoMeseRif**>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si conferma che i codici evento "**PG4**" e "**PG5**" legati al codice conguaglio "**L331**" devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 (cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025).

Si precisa che con decorrenza 1° gennaio 2025 i codici congedo e il codice conguaglio di nuova istituzione sostituiscono i codici già in uso, che possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti come di seguito indicato:

- "**PG0**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- "**PG1**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del Bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- "**PG2**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- "**PG3**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- "**L328**",avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197";
- "**L330**"avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023".

Si fa presente, pertanto, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025

devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

Per quanto attiene agli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, si fa presente che i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso "**M047**", che assume il più ampio significato di "Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%"; contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell'80% utilizzando il nuovo codice conguaglio "**L331**".

Resta inteso che i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l'utilizzo dell'elemento <**MesePrecedente**> o tramite l'invio flussi di variazione delle denunce individuali.

6. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

6.1 Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per comunicare sia i periodi con indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese di cui alla legge di Bilancio 2025 sia quelli per cui è prevista l'elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale introdotto dalla legge di Bilancio 2024, così come previsto dall'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2025, i datori di lavoro del settore privato con lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare a partire dal mese di gennaio 2025 i seguenti codici Tipo Servizio:

- "**3Z**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";
- "**4A**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

I suddetti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo, come di seguito illustrato:

- "**3Z**": "**PG4**";
- "**4A**": "**PG5**".

Nella compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.

In analogia a quanto previsto per il flusso Uniemens-PosContributiva, da gennaio 2025 non possono essere più utilizzati nel flusso Uniemens/ListaPosPA i seguenti Codici Tipo Servizio:

- "**3T**", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29

dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "3U", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "3W", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "3X", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

Pertanto, qualora già esposti nelle denunce per periodi da gennaio 2025, è necessario trasmettere flussi a correzione utilizzando l'elemento V1, Casuale 5 e l'elemento V1, Casuale 7, Codice Motivo Utilizzo 8 secondo le modalità in uso.

6.2 Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per le lavoratrici e i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare, che devono essere dichiarati nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le modalità in uso, avendo cura di esporre il dato relativo alla Retribuzione Virtuale ai Fini Pensionistici nella misura corrispondente alla percentuale prevista per il periodo di aspettativa, da considerare anche ai fini del corrispondente imponibile relativo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, se presente, alla Gestione ENPDEP, da dichiarare nel suddetto elemento.

7. Istruzioni fiscali

In relazione al regime fiscale da applicare, in osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), si rappresenta che detta indennità, erogata in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tale caso l'Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

8. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile della misura normativa contenuta nei commi 217 e 218 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025, a favore dei lavoratori dipendenti per i periodi a partire dal 1° gennaio 2025, avviene ai conti in uso GAT30283 (DM) e GAT30284 (pagamento diretto) istituiti con la circolare n. 57/2024, aggiornati nella denominazione come riportato nell'allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Relativamente al pagamento a conguaglio, in linea con quanto espresso nei precedenti paragrafi delle istruzioni operative, le somme anticipate dai datori di lavoro e relative a periodi

antecedenti al 1° gennaio 2025 contraddistinte dai codici conguaglio in uso, sono contabilizzate al conto GAT30283, per il quale si rinvia alle relative istruzioni contabili di cui alla citata circolare n. 57/2024.

Allo stesso conto sono attribuite le somme conguagliate dal datore di lavoro relative ai congedi indennizzati all'80% di competenza dei periodi successivi al 1° gennaio 2025, esposte in Uniemens con il nuovo codice conguaglio "**L331**" secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 5, nonché quelle denunciate nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, ai nuovi codici evento "**3Z**" e "**4A**", secondo quanto esposto nel precedente paragrafo 6.

La contabilizzazione del recupero di quanto già conguagliato al 30% e al 60% della retribuzione, evidenziato in dichiarazione con il codice noto "**M047**", avviene al conto in uso PTP24031.

Ai fini del pagamento diretto dell'indennità in argomento si rinvia parimenti alle istruzioni contabili di cui alla circolare n. 57/2024 e ai conti con la medesima istituiti e movimentati per il tramite delle procedure automatizzate di liquidazione, opportunamente aggiornati secondo il disposto della nuova normativa.

I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione della prestazione in oggetto sono curati direttamente dalla Direzione generale.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

F40-25 - Plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus esclusa nelle ipotesi di rivendita – Risposta n. 137/2025

La rivendita di unità immobiliari non genera la “nuova” plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus

La rivendita di un immobile acquistato fruendo del Super Sisma bonus acquisti non genera la nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del Tuir.

È questo il chiarimento fornito con la Risposta n. 137 del 20 maggio 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, confermando quanto sostenuto dall'ANCE in relazione all'esclusione dalla nuova ipotesi di plusvalenza in caso di successiva cessione di immobili acquistati con il Super-Sismabonus acquisti.

Si ricorda, difatti, che la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, introducendo una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.

Fattispecie che si configura, per l'appunto, nell'ipotesi di cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus (di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020) che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di 10 anni.

Dunque, le cessioni a titolo oneroso effettuate dal 1° gennaio 2024 producono plusvalenze tassabili quando riguardanti immobili sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi agevolabili con il Superbonus e qualora intervengano entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori.

Ciò premesso, il caso di specie riguarda un contribuente che – avendo acquistato un'abitazione oggetto di interventi antisismici agevolabili con il Super Sismabonus Acquisti (ex art. 119 del DL n. 34/2020, conv. legge 77/2020) esercitando l'opzione per la cessione del credito – intende ora procedere alla vendita dell'unità immobiliare.

Non essendo decorsi 10 anni dall'acquisto, l'Istante chiede se tale fattispecie generi una plusvalenza imponibile ai sensi del nuovo articolo 67, comma 1, lett. b-bis) del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate richiama anzitutto la normativa di riferimento la quale precisa che “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

E proprio partendo dal dato letterale della disposizione, l'Amministrazione finanziaria osserva che la norma fa riferimento solo agli immobili sui quali sia stato il cedente a eseguire gli interventi agevolati, e che genera una plusvalenza imponibile ai sensi della nuova disposizione solo l'ipotesi di prima cessione dell'immobile interessato da interventi ammessi al Superbonus.

Mentre non rileva in tal senso la successiva rivendita del bene.

Come già chiarito, difatti, nella circolare n. 13/E del 13 giugno 2024: « la plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR si consegue solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso - all'atto della quale i lavori si siano conclusi da non più di dieci anni - e non anche alle eventuali successive cessioni dell'immobile, a esclusione delle ipotesi d'interposizione disciplinate dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, *la plusvalenza disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b- bis), del TUIR riguarda la prima cessione d'immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest'ultima e dalla tipologia d'intervento effettuato .».*

Ciò chiarito, l'Agenzia esclude che nel caso di specie si configuri una plusvalenza tassabile: avendo l'Istante acquistato l'immobile antisismico fruendo del Super Sismabonus Acquisti , la “ prima cessione ” è stata quella effettuata dall'impresa di costruzione che ha realizzato gli interventi .

Dunque, la successiva rivendita da parte dell'Istante non rientra nel perimetro applicativo dell'art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR.

Resta fermo che le fattispecie di rivendita di immobili acquistati con il Super Sismabonus Acquisti potrebbero invece integrare la diversa ipotesi di cui alla precedente lett. b dell'art. 67 del Tuir, che fa sorgere la plusvalenza qualora l'immobile sia venduto prima del decorso di cinque anni dall'acquisto e se non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione.

La Risposta ha un tenore, quindi, assolutamente positivo, ponendosi in linea con quanto più volte sostenuto dall'ANCE a commento della nuova disciplina.

Risposta n. 137/2025

OGGETTO: Plusvalenza realizzata mediante la vendita di un immobile oggetto di interventi antisismici, il cui cedente ha optato per la cessione del credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale riconosciuta nella misura del 110 per cento sul prezzo di acquisto – articolo 67 del decreto del residente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta di aver acquistato da una impresa di costruzione, a marzo del 2021, un immobile beneficiando delle «detrazioni c.d. Super

Sismabonus così come previsto dall'art. 16, comma 1- septies del D.L.4 giugno 2013, n. 90 e articoli 119 e 121 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.» e di aver esercitato l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione, prevista dal successivo articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020. Poiché intende vendere il suddetto immobile

nel 2025, l'Istante chiede se nel caso in esame emerga una plusvalenza ai dell'articolo 67, comma 1, lett. bbis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, in caso di risposta affermativa, se, ai sensi del successivo articolo 68, ai fini della determinazione di detta plusvalenza il costo di acquisto dell'immobile oggetto della detrazione «debba essere decurtato del credito d'imposta» corrispondente alla detrazione medesima.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che l'articolo 68 del TUIR non fornisca «un criterio di calcolo della plusvalenza per il caso di specie» e, pertanto, dovrà «calcolare la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto aumentato di onorari e costi notarili di competenza, senza che la fruizione della detrazione Super Sismabonus con cessione del credito incida sul calcolo»

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), modificando, tra l'altro, gli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d'immobili che sono stati oggetto d'interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai quali spetta la detrazione ivi prevista (cd. Superbonus). In particolare, a seguito delle

modifiche, l'articolo 67 del TUIR prevede che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...]; b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari[...] b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; [...]». Il successivo articolo 68 del TUIR, prevede che «Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta

sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». Il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2024 stabilisce, inoltre, che «Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 [che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento] si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024». Tra gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio ammessi al Superbonus rientrano anche quelli indicati all'articolo 16, comma 1- septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Tale disposizione prevede che, qualora gli interventi di riduzione del

rischio sismico degli edifici «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta [...] spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.». Per effetto del richiamo contenuto nel comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio alle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, gli acquirenti delle predette unità immobiliari (cd. case antisismiche) potevano fruire del Superbonus, nel periodo di vigenza delle relative disposizioni, ed esercitare l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a), e b), del citato decreto legge n. 34 del 2020. Le istruzioni operative relative all'applicazione delle disposizioni che disciplinano la nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile sono state fornite con la circolare del 13 giugno 2024, n. 13/E con la quale è stato precisato, tra l'altro, che: «Atteso il tenore letterale della norma, che fa riferimento «agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati», si ritiene, infine, che la plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR si consegua solo in relazione alla

prima cessione a titolo oneroso - all'atto della quale i lavori si siano conclusi da non più di dieci anni - e non anche alle eventuali successive cessioni dell'immobile, a esclusione delle ipotesi d'interposizione disciplinate dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, la plusvalenza disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b- bis), del TUIR riguarda la prima cessione d'immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest'ultima e dalla tipologia d'intervento effettuato.». La plusvalenza disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b- bis), del TUIR riguarda, pertanto, la «prima cessione» di immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus che, nell'ipotesi dell'acquisto di case antisismiche viene effettuato dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi e che, a seguito della successiva alienazione dell'immobile, hanno consentito all'acquirente, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, l'applicazione del Superbonus. La successiva rivendita dell'immobile non rientra, pertanto, nel perimetro applicativo del citato articolo 67, comma 1, lett. b-bis) del TUIR. Ciò posto, nel caso in esame, dalla vendita dell'immobile relativamente al quale l'Istante ha fruito del Superbonus avendo acquistato dall'impresa che ha realizzato gli interventi di riduzione del rischio sismico mediante la demolizione e ricostruzione di interi edifici non si realizza una plusvalenza ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b- bis), del TUIR. 7 Interpello: 956-94/2025 Resta fermo che qualora l'immobile sia venduto prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto e sempreché non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo

intercorso tra l'acquisto o la costruzione, l'eventuale plusvalenza realizzata a fronte di tale cessione costituisce reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett.b) del TUIR determinata ai sensi del successivo articolo 68. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**

F41-25 - Super Sismabonus acquisti, nessuna plusvalenza imponibile sulla rivendita dell'immobile

La rivendita di unità immobiliari acquistata con il Super Sismabonus acquisti non genera la nuova plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di Bilancio 2024. Si tratta di un chiarimento importante dell'Agenzia delle Entrate sugli effetti del nuovo regime che recepisce pienamente le indicazioni fornite dall'Ance nelle sue interpretazioni

La rivendita di un immobile acquistato con il Super Sismabonus acquisti non genera la nuova plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di Bilancio 2024. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 137 del 20 maggio 2025. Si tratta di un chiarimento importante sugli effetti del nuovo regime che recepisce pienamente le indicazioni fornite dall'ANCE nelle sue interpretazioni.

La norma, inserita all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, prevede la tassazione delle plusvalenze in caso di cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. Tuttavia, l'Agenzia precisa che la nuova imposta colpisce solo la prima cessione successiva ai lavori incentivati, e solo se effettuata dal soggetto che ha eseguito o beneficiato degli interventi .

Nel caso specifico analizzato dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva acquistato l'abitazione usufruendo del Super Sisma bonus acquisti esercitando l'opzione per la cessione del credito. Dal momento che intende vendere l'immobile, l'Agenzia esclude che tale vendita rientri tra quelle imponibili secondo la nuova disciplina: la "prima cessione" è già avvenuta al momento dell'acquisto dal costruttore .

Resta in ogni caso applicabile la disciplina ordinaria sulle plusvalenze (art. 67, lett. b), che prevede tassazione se l'immobile è rivenduto entro cinque anni dall'acquisto e non è stato adibito ad abitazione principale.

U48-25 - La Piattaforma Ance per il calcolo dell'impronta carbonica delle imprese

È operativa la Piattaforma Ance Carbon Tool, studiata per supportare le imprese di costruzione nel calcolo delle loro emissioni di CO2, agevolando il percorso verso il net-zero

L'Ance ha realizzato una piattaforma digitale che permette alle imprese di costruzioni di calcolare la propria carbon footprint e valutare una possibile strategia di riduzioni delle emissioni.

Si tratta di uno strumento innovativo, pronto all'uso e disponibile gratuitamente per le imprese di costruzione associate all'Ance.

La Piattaforma Ance Carbon Tool :

- facilita il calcolo delle emissioni di CO2 di un'impresa mediante un percorso guidato e la preselezione delle sorgenti e dei fattori emissivi di riferimento del settore;
- evidenzia il gap da colmare per il raggiungimento degli obiettivi e dei target sulla decarbonizzazione;
- fornisce supporto nella definizione della strategia Net zero, attraverso un catalogo di possibili iniziative che azzerino l'impronta carbonica applicabili al settore.

La Piattaforma è disponibile nella sezione “ Decarbonizzazione ” sotto “I Tuoi Servizi” all'interno dell'area riservata del Potale Ance . È possibile accedere al Carbon Tool anche al link sostenibilita.ance.it .

Per richiedere le credenziali di accesso, riservate alle imprese associate, scrivere a transizioneecologica@ance.it .

U49-25 - Efficiamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica: 1,3 miliardi di euro di fondi PNRR

Publicato il decreto di attuazione degli incentivi per l'efficiamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica. Le sovvenzioni coprono il 65% dei costi, mentre la restante parte può beneficiare di un prestito con banche convenzionate. Il miglioramento dell'efficienza energetica dovrà essere pari ad almeno il 30%

È stato pubblicato il decreto di attuazione della misura PNRR che stanziava oltre 1,3 miliardi di euro per l'incentivazione delle ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica (ERP).

Destinatario sono le ESCo aggiudicatario degli interventi, purché conseguano una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio pari ad almeno il 30%.

Sono ammessi, tra gli altri, interventi di isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, le tecnologie di building automation e la sostituzione di impianti con pompe di calore elettriche.

L'incentivo copre il 65% dei costi ammissibili attraverso una sovvenzione, mentre per il restante 35% è possibile richiedere un prestito a condizioni di mercato erogato da banche convenzionate, nel limite di 50 milioni di euro (dotazione CDP).

Di seguito una nota di approfondimento e le slide presentate dal GSE, soggetto attuatore della misura.

Decreto per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'Edilizia Residenziale Pubblica

Nota di approfondimento

E' stato pubblicato il decreto di attuazione per l'accesso agli incentivi e ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica (ERP).

Il provvedimento prevede uno stanziamento di oltre **1 miliardo e 300 milioni di euro** (a valere sulle risorse del PNRR) per sostenere gli interventi che determinano un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici non inferiore al 30%.

In che cosa consiste l'incentivo

La misura consiste in un sostegno finanziario sotto forma di:

- a) **sovvenzione** in misura pari al 65% del costo degli interventi previsti;
- b) **prestito** non superiore al 35% del costo degli interventi non oggetto di sovvenzione, erogato da Banche Convenzionate (entro i limiti della dotazione CDP consistente in 50 milioni di euro). Il finanziamento è concesso a condizioni di mercato.

Destinatarie del sostegno finanziario sono le ESCo (Società di Servizi Energetici) certificate secondo la norma UNI CEI 11352, incaricate dagli enti proprietari degli edifici ERP di realizzare i progetti di investimento.

Ai fini della determinazione del costo degli interventi, si tiene conto delle tabelle e dei prezziari previsti dal Codice dei contratti pubblici (prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e province autonome).

Rientrano nel costo anche le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese quelle relative alla redazione e al rilascio delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica.

Qualora le ESCo ricorrano, per la quota del valore dell'intervento non oggetto di sovvenzione, a finanziamenti concessi dal sistema bancario, ad esclusione dei finanziamenti a valere sulla dotazione CDP, SACE S.p.A. può rilasciare le relative garanzie.

Gli incentivi sono cumulabili solo con agevolazioni finanziate con risorse diverse da quelle dell'UE, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Caratteristiche degli investimenti ammissibili

Sono ammessi i progetti di investimento relativi a edifici di edilizia residenziale a **totale proprietà pubblica** - quindi esclusi quelli a proprietà mista - e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione, oppure che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico oggetto di agevolazione, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione.

Come anticipato, il requisito principale per ottenere il beneficio consiste in una **riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile**, pari almeno al 30%, attraverso la realizzazione di uno o più interventi ammissibili.

La priorità di ammissione è rivolta a edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee negli scorsi cinque anni, e che siano provvisti di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dal Codice dei Contratti Pubblici.

Come tutte le misure del PNRR, deve essere garantito il rispetto del principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”), per cui non sono agevolabili gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili.

Tipologie e caratteristiche tecniche degli interventi

Le tipologie e caratteristiche tecniche sono dettagliate negli Allegati da 1 a 3 al decreto. In sintesi, le tipologie di intervento sono le seguenti:

- a) **isolamento termico di superfici opache** delimitanti il volume climatizzato;
- b) **sostituzione di chiusure trasparenti** comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di **schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione** solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

- d) sostituzione di **sistemi per l'illuminazione** d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- e) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (**building automation**) degli impianti termici ed elettrici degli edifici; le tecnologie devono avere classe di efficienza B o superiore (v. norma UNI EN ISO 52120-1), compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- f) installazione di **impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo**, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- g) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di **pompe di calore**, elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- h) installazione di **impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- i) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di **teleriscaldamento** efficienti, anche se contestualmente funzionali alla climatizzazione estiva;
- j) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di **microgenerazione** alimentati da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda le lettere a) e b) (isolamento termico di superfici opache e sostituzione di chiusure trasparenti), le **soglie di trasmittanza** sono le stesse del decreto Superbonus e sono qui sotto riassunte.

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
Allegato 1. Articolo 1, comma 1, lettera a)	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
	ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
	iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zona climatica D		$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Zona climatica E		$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Zona climatica F		$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Allegato 1 Articolo 1, comma 1, lettera b)	Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

In caso di isolamento termico dall'interno o in intercapedine, i valori delle trasmittanze sono incrementati del 30%.

Per i soli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio, in alternativa al rispetto delle trasmittanze nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica di almeno il 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento.

L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, è incentivata esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, all'intervento di sostituzione di chiusure trasparenti.

La potenza dell'impianto solare fotovoltaico deve essere compresa tra 2 kW e 1 MW e i moduli/inverter devono essere di nuova costruzione.

Per le pompe di calore sono previsti requisiti minimi di efficienza energetica e SCOP (v. tabelle 8 e 9 dell'Allegato 3 al decreto).

Sono fissati **costi unitari massimi ammissibili**. Di seguito vengono riportati solo quelli relativi all'isolamento termico delle superfici opache e alla sostituzione delle chiusure trasparenti.

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (C _{max})
Allegato 1, lettera a)	<i>i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i>		
	Esterno	65	300 €/m ²
	Interno	65	150 €/m ²
	Copertura ventilata	65	350 €/m ²
	<i>ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i>		
	Esterno	65	170 €/m ²
	Interno	65	150 €/m
	<i>iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i>		
	Esterno	65	200 €/m ²
	Interno	65	100 €/m ²
Parete ventilata	65	250 €/m ²	
Allegato 1, lettera b)	<i>i. Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche</i>	65	700 €/m ² per le zone climatiche A, B e C

	ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.		800€/m ² per le zone climatiche D, E e F
Allegato 1, lettera c)	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili	65	250 €/m ²
	Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	65	50 €/m ²
	Installazione di sistemi di filtrazione solari 1. Selettive non riflettenti 2. Selettive riflettenti chiare/medie/forti	65	1. 130 €/m ² 2. 80 €/m ²

Il dettaglio completo delle caratteristiche tecniche degli interventi è riportato nell'Allegato 3.

Modalità di presentazione dei progetti

In attesa della pubblicazione di apposite Regole Operative, il GSE ha chiarito che, per accedere alla misura, una **ESCo deve risultare aggiudicataria di una procedura di affidamento secondo il D.Lgs. 36/2023**, relativa a interventi ammissibili, e presentare richiesta di concessione.

In primo luogo, quindi, sarà compito delle Pubbliche Amministrazioni (ATER, Comune, Ente strumentale, etc.) individuare, tra i propri edifici ERP, quelli che hanno i prerequisiti per beneficiare della misura, predisponendo la documentazione minima (APE e/o diagnosi energetica, Documento di Indirizzo alla Progettazione, etc.). La procedura ad evidenza pubblica servirà a individuare la ESCo aggiudicataria dell'intervento, che così potrà fare richiesta di accesso al sostegno finanziario da parte del GSE.

Il progetto di investimento dovrà essere **presentato dalla ESCo al GSE tramite la sua piattaforma informatica**.

La documentazione da allegare comprende, tra l'altro:

- scheda illustrativa del contenuto del progetto di investimento proposto redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma;
- piano progettuale degli interventi, comprensivo del progetto di fattibilità tecnico – economica, ove già disponibile, oppure del documento di indirizzo della progettazione;

- entità e tipologia del sostegno finanziario richiesto, con la specifica indicazione delle somme richieste sotto forma di sovvenzione e di finanziamento a valere sulla dotazione CDP, nonché dell'eventuale utilizzazione di risorse proprie della ESCo o di altre fonti di finanziamento;
- dichiarazione di asseverazione che gli interventi consentono il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o dei singoli edifici non inferiore al 30% e che gli stessi interventi rispettano le leggi e le normative in tema di sicurezza e di efficienza energetica. L'asseverazione è corredata dall'attestato di prestazione energetica (APE) convenzionale di cui al decreto 6 agosto 2020, ante e post operam (quest'ultimo è "virtuale" in fase di richiesta dell'incentivo e andrà confrontato con l'APE post operam "reale" a conclusione dell'intervento);
- dichiarazione di asseverazione della congruità dei costi indicati nel progetto di investimento.

Il GSE provvederà alla valutazione dei progetti di investimento e alla selezione dei progetti di investimento agevolabili.

Entro il 30 giugno 2026 i fondi dovranno essere distribuiti. Di conseguenza, per permettere lo svolgimento dei vari passaggi necessari, **entro giugno 2025 sarà aperto lo sportello** sul portale del GSE, che resterà accessibile per la presentazione delle richieste di contributo fino ad aprile 2026.

I lavori dovranno iniziare entro giugno 2027 e terminare entro i 24 mesi successivi, ovvero giugno 2029.

La ESCo, a conclusione degli interventi ammessi al sostegno finanziario, trasmetterà al GSE una dichiarazione di asseverazione dell'ultimazione dei lavori, in conformità al progetto di investimento presentato. L'asseverazione è corredata dall'attestato di prestazione energetica (APE) post operam, nonché dagli APE relativi alle singole unità immobiliari dell'edificio interessato dagli interventi, depositati presso il catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Elementi informativi essenziali per accedere alla Misura

Tavolo Tecnico 26 maggio 2025



Misura PNRR M.7-I.17

PER L'EFFICIENTAMENTO
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

OBIETTIVO DELLA MISURA




**Strumento finanziario
per l'efficientamento
dell'edilizia residenziale
pubblica (ERP),
per un miglioramento
dell'efficienza energetica
almeno del 30%.**

RIFERIMENTI NORMATIVI



RISORSE A DISPOSIZIONE

Dotazione finanziaria pari a **1,381 MILIONI €**



Gli strumenti finanziari di CDP e SACE saranno erogati a tassi di mercato.
Il ricorso ai partners finanziari non è obbligatorio.

ATTORI DELLA MISURA

BENEFICIARI



Gestori e/o Proprietari di immobili Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

- Comuni
- Ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni



Sono destinatarie della misura e possono quindi richiedere la concessione dei contributi **SOLO LE ESCO AGGIUDICATARIE** di una procedura per l'affidamento di un contratto per lavori e servizi oggetto della misura

DESTINATARI



ESCo certificate UNI CEI 11352

- Persone giuridiche
- Consorzi rilevanza esterna
- Contratto di Rete senza soggettività giuridica
- Consorzio rilevanza interna
- ATI

**CON GARA
AGGIUDICATA**

COMPITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1

Individuare gli Edifici su cui intervenire che abbiamo i prerequisiti di ammissibilità per beneficiare della Misura

2

Predisporre la documentazione minima per valutare la sussistenza dei prerequisiti :

- APE ante e post operam e/o una Diagnosi energetica
- Almeno una relazione tecnica ossia un DIP che specifichi la tipologia di interventi previsti

3

Richiedere la valutazione preliminare tramite il portale GSE




**IMPORTANTE
PER DARE
FIDUCIA AL
MERCATO**

4

Svolgere la Gara per l'individuazione del Destinatario che richiederà la concessione del contributo M7I17 e realizzerà l'investimento:

- Predisporre il PFTE e il PPP-EPC da porre a base di gara
- Pubblicare la Gara
- Assegnare i lavori a una ESCo certificata o ad un raggruppamento di imprese che comprenda una ESCo certificata



COMPITI DELLE ESCo

5

Partecipare ad una o più procedure di gara proposte delle PA predisponendo:

- Team di imprese che abbiano tutti i requisiti per partecipare alle gare e completare i lavori
- Proposta di uno o più interventi ed elaborazione del progetto per raggiungere un miglioramento dell'efficienza $\geq 30\%$
- PEF che individui le coperture finanziarie degli investimenti a valere sulla Misura

6

Richiedere un finanziamento con i fondi della Misura a banche convenzionate con CDP

OPPURE

Richiedere la Garanzia SACE su eventuale finanziamento bancario non coperto con fondi della Misura*

OPTIONAL

7

Richiedere la concessione del contributo della Misura tramite il portale GSE allegando:

- PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica), completo di Diagnosi energetica, APE ante e APE post operam
- Eventuale attestazione di merito creditizio rilasciata da Banca convenzionata CdP

8

Realizzare l'intervento ammesso dalla Misura

- Richiedere un anticipo (opzionale)
- Rendicontare a SAL e a Conclusione Lavori per ottenere la liquidazione del contributo


* La richiesta di Garanzie a SACE può essere presentata anche successivamente alla richiesta di concessione del contributo al GSE

REQUISITI DEGLI EDIFICI

- ✓ Totale proprietà pubblica
- ✓ Presenza di impianto centralizzato di climatizzazione o da centralizzare




Priorità: immobili che non abbiano beneficiato di sovvenzioni provenienti da altre risorse pubbliche nei precedenti 5 anni



Le modalità saranno definite nelle
Regole Operative

La progettazione

- ✓ La spesa totale deve essere compresa tra **10 e 30 milioni di euro**
- ✓ Gli interventi previsti nel progetto di investimento possono essere riferiti a **uno o più edifici**



TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO



- ✓ **Isolamento termico** superfici opache delimitanti il volume climatizzato
- ✓ Sostituzione **chiusure trasparenti** comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
- ✓ Installazione **sistemi di schermatura e/o ombreggiamento** e/o sistemi filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti
- ✓ Sostituzione **sistemi per l'illuminazione** d'interni e delle pertinenze esterne
- ✓ Installazione **tecnologie di gestione e controllo automatico** (building automation)
- ✓ Installazione **impianti solari fotovoltaici** e relativi sistemi di accumulo
- ✓ Sostituzione **impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompa di calore elettriche
- ✓ Installazione **impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale
- ✓ Interventi di sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** con l' allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
- ✓ Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale **impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti di climatizzazione invernale utilizzando unità di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili

❖ In via interpretativa possono essere ricompresi anche gli impianti alimentati da biomasse (**open point**)

Non è obbligatorio fare tutti gli interventi, ma il raggiungimento dell'obiettivo di efficientamento
Il miglioramento dell'efficienza energetica deve essere certificato dall'APE post operam

**MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA**

≥ 30%

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: VALUTAZIONE PRELIMINARE



Le PA **possono** presentare la richiesta di valutazione preliminare dei progetti al GSE per **dare fiducia alle ESCo e al mercato**:

- ✓ accertare che gli investimenti programmati, anche già in corso di affidamento, abbiano i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura
- ✓ promuovere la partecipazione ai procedimenti per l'individuazione delle ESCo

Strumenti GSE

**GUIDA INTERATTIVA
AL PORTALE PER LA
VALUTAZIONE
PRELIMINARE**

La valutazione preliminare è **facoltativa**

- ✓ **non è una prenotazione** dei fondi
- ✓ **è una verifica dei requisiti di ammissibilità** di immobili e interventi

CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE GSE

- Relazione tecnica preliminare
- Quadro economico estimativo
- APE ante e post operam

Le tempistiche saranno definite nelle Regole Operative

ISTRUTTORIA VALUTAZIONE
PRELIMINARE

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: L'INDIVIDUAZIONE DELLA ESCO



OPZIONE 1

PROCEDURA DA AVVIARE



E' disponibile lo strumento GSE

KIT DI AFFIDAMENTO

Per una semplificazione per
l'aggiudicazione
della Gara

OPZIONE 2

PROCEDURA AGGIUDICATA da adeguare



- ❖ Adeguamento Progetto sulla base dei requisiti di efficientamento previsti dalla misura
- ❖ Adeguamento del Quadro economico al 65% di finanziamento

OPZIONE 3

PROCEDURA AGGIUDICATA con requisiti



Con PFTE approvato ante DM M7I17, l'aggiudicazione è valida ai fini della richiesta per l'accesso alla misura

**PER DUBBI
SU CASI
SPECIFICI:
FAQ**

Le PA possono promuovere il ricorso alla Misura anche in caso di procedimenti già avviati ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, fermo restando che i progetti di investimento abbiano i requisiti di ammissibilità

LE ESCO: CONDIZIONI PER POTER RICORRERE ALLA MISURA



Per accedere alla misura la ESCo deve:


- ✓ Essere aggiudicataria di una procedura di affidamento secondo il **D.Lgs. 36/2023** e relativa a **interventi ammissibili alla Misura**
- ✓ Presentare **richiesta di concessione al GSE**



Le modalità saranno definite
nelle Regole Operative

Strumenti GSE

**GUIDA INTERATTIVA
AL PORTALE PER LA
RICHIESTA DI CONCESSIONE**




Per **partecipare ai procedimenti di affidamento** la ESCo deve :

- ✓ Presentare un progetto che soddisfi i **requisiti del procedimento** prevedendo uno o più interventi che garantiscano un **miglioramento energetico almeno del 30%**
- ✓ Proporre un pacchetto di servizi utili a garantire il **mantenimento della performance** del progetto **per la durata del contratto**
- ✓ Offrire garanzie di **capacità tecnico finanziaria** prevedendo il ricorso almeno agli al **grant** della Misura

LE ESCO: COME RICHIEDERE IL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA MISURA



Il procedimento amministrativo per l'accesso ai fondi messi a disposizione dalla misura si avvia a seguito dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante e varia a seconda che si sia scelto di far ricorso o meno anche al loan



LE ESCO: L'ISTANZA AL GSE



Le Esco presentano istanza al GSE attraverso il portale dedicato

SCENARIO 1 La ESCo ha richiesto la sola quota GRANT

1. Modello GSE dei dati relativi alla Esco
2. Scheda Progetto
3. PFTE inclusivo di:
 - Diagnosi energetiche edifici
 - APE ante e APE post operam edifici
 - Piano economico finanziario del progetto

SCENARIO 2 La ESCo ha richiesto la quota GRANT + LOAN

1. Modello GSE dei dati relativi alla Esco
2. Scheda Progetto
3. PFTE inclusivo di:
 - Diagnosi energetiche edifici
 - APE ante e APE post operam edifici
 - Piano economico finanziario del progetto
4. Valutazione merito creditizio e Delibera finanziamento Banca Convenzionata



Le modalità per presentare istanza al GSE ed eventuali ulteriori documenti obbligatori saranno definiti nelle Regole Operative

LE ESCO: CUMULABILITA' RISORSE M7 I17 CON ALTRE RISORSE PUBBLICHE



Nel costruire il PEF la ESCo deve tenere conto del fatto che i fondi messi a disposizione dalla Misura

SONO CUMULABILI CON:



Altri contributi pubblici a fondo perduto, eventualmente richiesti dalla ESCo su delega della PA ove previsto:

- fino ad un massimo del 100% dei costi sostenuti per spese ammissibili alla Misura (es. Fondi Regionali non FESR, Conto Termico, etc.)
- per SPESE NON AMMISSIBILI alla Misura

NON SONO CUMULABILI CON:



altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni PNRR derivanti da altri fondi dell'Unione Europea in relazione ai medesimi costi ammissibili, in coerenza con il «*divieto di double founding europeo*», Regolamento (UE) 2021/241 12 febbraio 2021)

65% DELLE SPESE AMMISSIBILI

CONCESSIONE GSE
DEL GRANT M7 I17

ULTERIORI SPESE AMMISSIBILI

Opzione 1: PRESTITO BANCA CONVENZIONATA CDP SU FONDI MISURA

Opzione 2: PRESTITO CON FONDI NON DELLA MISURA E GARANZIA SACE

Opzione 3: PRESTITO MISTO CON FONDI DELLA MISURA E NON

Opzione 4: FONDI PROPRI DELLA ESCO

Opzione 5: ALTRI FONDI PUBBLICI DELLA PA COMMITTENTE



LE ESCO: POSSIBILI OPZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL PEF



**COPERTURE
SPESE
AMMISSIBILI**
→

**SCENARI DI
UTILIZZO DELLA
M7 I17** ↓

	65% COPERTO DA GRANT M7 I17					35% NON COPERTO DA GRANT M7 I17 ←	
	CONCESSIONE GSE	GARANZIA SACE	LOAN BANCHE CONVENZIONATE CDP	ALTRI FINANZIAMENTI PRIVATI	FONDI PROPRI ESCo		
GRANT + LOAN	✓		✓				
GRANT + GARANZIA	✓	✓		✓			
	✓	✓		✓			
SOLO GRANT	✓			✓			
	✓			✓			
	✓				✓		
	✓				✓		

**AMMORTAMENTO COSTI
NON COPERTI DA GRANT:
A CARICO DELLA PA**

ALTRI GRANT NON UE MAX 35% COSTI AMMISSIBILI	CONTRIBUTO PPP E CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE
	✓
	✓
✓	✓ RIDOTTO
	✓
✓	✓ RIDOTTO
	✓
✓	✓ RIDOTTO



Eventuali grant diversi da quelli previsti dalla M7 I17 hanno necessariamente la PA come beneficiario e pertanto devono ridurre l'onere degli investimenti a carico di essa

LE ESCO: GARANZIE ASSOCIATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO



La ESCo dovrà presentare garanzie ai diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nell'affidamento e nel finanziamento dell'investimento

Stazione appaltante	GARANZIA GARA: fidejussione (bancaria o assicurativa) o cauzione compresa tra l'1% e il 4% del valore complessivo dell'appalto
	GARANZIA ESECUZIONE LAVORI: Fidejussione (bancaria o assicurativa) o cauzione del 10% sul valore del contratto PPP
	GARANZIA EPC: Fidejussione (bancaria o assicurativa) o cauzione del 10% del valore annuale del contratto EPC
GSE	GARANZIA ACCONTO: Fidejussione del valore pari al 19,5% dei costi ammissibili
CDP	GARANZIA ACCONTO SU RICHIESTA LOAN: Fidejussione del valore pari al 10,5% dei costi ammissibili
Banca	GARANZIA PRESTITO PER 35% NON COPERTO DA GRANT Garanzia Green SACE sull'80% del 35%
	GARANZIA PER ANTICIPO QUOTA SOVVENZIONE EROGATA A SAL E NON IN ACCONTO Eventuali garanzie per prestiti che diano liquidità nelle more dell'ottenimento della sovvenzione a SAL e/o a saldo

OPTIONAL

A seconda della struttura scelta per il PEF e degli scenari di utilizzo della Misura, le garanzie da presentare variano




LE ESCO: FLUSSI DI CASSA «SOLO GRANT»




● Attivo
● Passivo

HP: quota equity nulla



Il numero di SAL sarà **definito nelle Regole Operative**. Indicativamente, in coerenza con la prassi ordinaria di gestione dei contratti pubblici e per mitigare i costi di finanziamento a carico delle ESCo, dopo la stipula dell'Atto d'Obbligo, la ESCo avrà facoltà di richiedere al GSE un **anticipo pari al 30% del contributo e due pagamenti a SAL intermedi**.

TIMELINE DELLA MISURA



Saranno aperti due sportelli temporalmente consecutivi:

- A. Sportello progetti prioritari:** riservato ai progetti che includano edifici non riqualificati con contributi pubblici negli ultimi 5 anni, ammissione in base al criterio «*first-in first-out*»
- B. Sportello aperto a tutti i progetti:** esclusivamente in base al criterio «*first-in first-out*»

pag. 57

PER
CALCOLO
5 ANNI:
FAQ

U50-25 - Recupero rifiuti: alcuni chiarimenti sul deposito temporaneo **Spetta all’Autorità competente stabilire modalità, limiti temporali e quantitativi per il deposito dei rifiuti degli impianti di trattamento**

Il Ministero dell’Ambiente, con un recente interpello (n. 79776/2025), ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti derivanti da attività di trattamento.

In particolare era stato chiesto al Ministero se fosse possibile applicare il deposito temporaneo, previsto dall’art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) anche ai rifiuti prodotti a seguito di operazioni di recupero, in attesa del successivo avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento.

Al riguardo il Ministero ha chiarito che il deposito temporaneo, previsto all’art. 185 bis, costituisce una deroga alla disciplina generale dello stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare o messa in riserva) e perciò può essere applicato solo ai casi e agli ambiti specifici cui si riferisce. Si tratta, infatti, di un’attività, quella del deposito temporaneo, per la quale non è prevista alcuna autorizzazione, a condizione però che sia preliminare alle successive operazioni di gestione dei rifiuti, soggette invece ad autorizzazione, come la raccolta, il trasporto e ovviamente il recupero o lo smaltimento.

Pertanto, secondo il Ministero, non si può applicare il deposito temporaneo ai rifiuti derivanti da una delle operazioni di recupero (o smaltimento) , in quanto questi rifiuti sono già stati sottoposti ad un’attività di gestione, soggetta ad autorizzazione. Le modalità e le caratteristiche del deposito di questi rifiuti dovranno quindi essere specificatamente indicati, dall’autorità competente, nella relativa autorizzazione.

LL.PP.22-25 - DI Infrastrutture: via libera definitivo alle nuove misure per il settore

In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “infrastrutture, che contiene diverse disposizioni in materia di infrastrutture strategiche, trasporti e protezione civile. Illustrate le previsioni di interesse per i lavori pubblici dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 116 del 21 maggio 2025, n. 116, è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “ **Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti** ” .

Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 1 – Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Per quanto di interesse, il comma 2 della previsione intervenendo sull’articolo 4, comma 3, lettera b-ter), del dl n. 35 del 2023, mira a rendere obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Articolo 2- “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”

L’articolo 2 del dl, recante “ Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile ”, è volto, tra l’altro, a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.

– Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza.

In particolare, l’articolo 140 viene modificato e reso disposizione “ ad hoc ” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, viene spostata al comma 1-bis, restando invariata.

a) Affidamenti diretti

Il comma 1-bis, inserito dal dl in commento, stabilisce, infatti, che “Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e

comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall'articolo 140.

Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, nel comma 8 viene eliminata la previsione che, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, prevedeva la possibilità di autorizzare l'affidamento diretto anche al di sopra dei limiti generali previsti dall'articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un periodo limitato (massimo trenta giorni) e per specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti di importo stabiliti dai provvedimenti relativi allo stato di emergenza nazionale (comma 2, articolo 24 del Codice della Protezione Civile, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, individuate con delibera del CDM, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al successivo articolo 25, lett. a), b), c) e d)). Per effetto della soppressione, resta in vigore solo la previsione secondo cui l'affidamento diretto, per i motivi di cui all'articolo in esame, non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

b) Coordinamento normativo

Nel testo dell'articolo 140, poi, vengono eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.

– Nuovo articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (Procedure di protezione civile).

Il nuovo articolo è dedicato ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile). Per tali contratti, si prevede l'applicazione, oltre alle previsioni dell'articolo in commento, anche dell'articolo 140 nonché del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7. La norma, come sopra cennato, riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell'art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.

. Affidamenti diretti

Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, al comma 2 della previsione si stabilisce che, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile.

La disposizione riprende parzialmente quanto previsto dal vecchio comma 8 dell'articolo 140, in quanto non viene riprodotta la previsione che imponeva il rispetto, quale tetto massimo per gli affidamenti diretti di lavori, della soglia europea, e per servizi e forniture, del triplo della soglia europea (previsione rimasta, come sopra cennato, nell'articolo 140).

La formulazione della previsione apre a due possibili orientamenti:

- potrebbe ritenersi che, in casi eccezionali, gli affidamenti diretti siano ammissibili anche oltre le soglie europee, in presenza delle condizioni sopra descritte, poiché il nuovo testo non richiama espressamente tali limiti.
- secondo una lettura più sistematica ed orientata ai principi comunitari, i limiti delle soglie UE resterebbero comunque applicabili. Tale conclusione si fonda su due elementi, ossia sul rinvio espresso alla disciplina dell'art. 140, contenuta all'interno dello stesso articolo 140bis, che continua a contenere detti limiti di soglia (vedi comma 8) e sul principio per cui le deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle ordinanze commissariali del Codice di protezione civile non possono mai violare i principi fondamentali del

diritto europeo , come trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Proprio in attuazione di tali principi, le direttive UE, in casi di eccezionali ed urgenti, consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando, e giammai legittimano l'utilizzo dello strumento dell'affidamento diretto.

· Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale

Il comma 3 dell'articolo 140-bis riprende la previsione del previgente comma 11 dell'articolo 140 con alcune integrazioni. Si prevede che, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui:

- articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;
- articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l'abrogato comma 11 dell'articolo 140);
- articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l'abrogato comma 11 dell'articolo 140);
- articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

· Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali

Il comma 4, riproponendo il vecchio comma 1 dell'articolo 140, per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede:

- il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti (articolo 50, comma 1) nei

limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all'emergenza);

- l'estensione del termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico dell'amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza);
- l'identificazione del soggetto attuatore (ove nominato) come amministrazione competente per l'affidamento e l'esecuzione.

- Autocertificazione dei requisiti

Il comma 7 prevede l'applicazione dell'articolo 140, comma 7, relativo all'autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all'effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c).

- Nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile

L'articolo 2 del dl in commento ha introdotto, nel codice della protezione civile, il nuovo articolo 46-bis.

La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis poc'anzi esaminato, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:

- verifiche antimafia semplificate : le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva;
- ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee : in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.

Articolo 2, comma 1, lettera f) – “ *Transitorio sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate* ”

Il decreto correttivo (n. 209/2024), com'è noto, è intervenuto sul comma 20 dell'articolo 119 e sull'art. 23 dell'allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.

In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L'appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d'affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. “b” dell'Allegato II.12).

Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, prontamente rilevate da ANCE,

anche in sede comunitaria, il decreto correttivo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria per regolare gli effetti sui contratti in corso.

Ora, l'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 in commento è intervenuto quantomeno a colmare tale lacuna, introducendo, all'articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le "vecchie" regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Per procedimenti in corso, chiarisce espressamente la norma, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

Conseguentemente, le "nuove" regole – introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto, limitano al solo subappaltatore l'utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.

Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi

L'art. 9 del provvedimento, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi", contiene una previsione di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici.

La norma, infatti, dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL "Sostegni-ter" (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL "Aiuti" (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo DL "Sostegni-ter" sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell'articolo 60 del nuovo Codice 36 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

Al fine di poter applicare tale revisione prezzi "in deroga", la norma stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per "imprevisti" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

- coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall'art. 5, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, che la fissa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori;
- disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziare annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell'Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

Si ricorda che i Fondi di cui all'articolo 26 richiamati dalla norma sono quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all'aggiornamento dei prezzi imposto dal DL "Aiuti".

In particolare:

- il Fondo di cui al comma 4, lettere a), è il "Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche", di cui all'articolo

7, comma 1, del DL 76/2020, al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022, relativamente agli interventi finanziati dal PNRR o PNC;

– il “ Fondo di cui al comma 4, lettere b), è il “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”, di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021) , al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 relativamente alle opere ordinarie;

– il Fondo di cui al comma 6-quater, è il “ Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche” di cui all’articolo 7, comma 1, del DL 76/2020 , al quale era – ed è ancora – possibile ricorrere per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, 2024 e 2025 .

– Il Fondo di cui al comma 7, è il “Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI), al quale era possibile accedere per aggiornare al prezzario infrannuale 2022 il quadro economico degli interventi finanziati con PNRR, PNC e commissariati, prima dell’avvio della gara.

La norma in oggetto presenta, senz’altro, una formulazione complessa, soprattutto a causa dei numerosi rinvii normativi in essa contenuti.

Tuttavia, l’obiettivo perseguito dal legislatore sembrerebbe essere quello, di attribuire la disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice, a contratti che non abbiano avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali previsti dal DL “Aiuti” per sostenere i costi dell’aggiornamento dei prezzi e che, al contempo, non dispongano di altri strumenti revisionali, contenendo al loro interno il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) del DL Sostegni-ter che, come noto, non è mai stato reso operativo.

Focus

Si ricorda, che con l’articolo 29 il legislatore aveva inteso fornire una prima risposta in supporto alle imprese appaltatrici, per fronteggiare gli straordinari aumenti dei prezzi in atto sul mercato, introducendo una speciale disciplina revisionale per le procedure di gara indette a partire dal 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della norma) e sino al 31 dicembre 2023.

La disciplina conteneva due punti fondamentali:

- comma 1, lettera a) : l’obbligo, per tutti i contratti pubblici, di inserire nei documenti iniziali di gara clausole di revisione prezzi, di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice n. 50/2016;
- comma 1, lett. b) : l’obbligo, per i contratti di lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo del Codice 50/2016, di valutare le variazioni di prezzo dei singoli materiali, in aumento e diminuzione, secondo alee di attivazione e liquidazione più favorevoli per le imprese (attivazione sopra il 5% in luogo del 10%; liquidazioni all’80% in luogo del 50% dell’eccedenza).

La norma prevedeva, altresì, che ISTAT definisse una nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, sulla base della quale, poi, il MIMS avrebbe dovuto adottare i Decreti di rilevazione entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Tuttavia, sia la nuova metodologia di ISTAT che i Decreti ministeriali di rilevazione non hanno mai visto la luce.

Successivamente, la disciplina revisionale dell’art. 29, comma 1, lettera b), è stata superata dallo straordinario meccanismo di aggiornamento dei prezzi introdotto dal legislatore con l’articolo 26 del DL “Aiuti”, il quale, peraltro, al comma 6-sexies, ne ha disposto espressamente la disapplicazione per i contratti di cui ai commi 6-bis e 6-ter, cioè i contratti soggetti all’applicazione del nuovo sistema.

In questo contesto, va ricordato che, nella prassi operativa, si è verificata una situazione di particolare criticità per alcuni contratti i quali, da un lato, non hanno avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali per l’aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 e,

dall'altro lato, contenendo il richiamo alla inattuata disciplina dell'articolo 29, comma 1, lettera b), si sono trovati sostanzialmente privi di strumenti compensativi utilizzabili.

È a tali contratti, quindi, che sembra guardare il nuovo articolo 9, il cui intento appare quello di voler sostituire, de facto, il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera b), con quello all'articolo 60 del nuovo Codice.

Pertanto, sulla base della nuova norma, per i contratti di lavori che si trovino nella condizione sopra descritta, sembrerebbe possibile per le stazioni appaltanti procedere all'applicazione della nuova revisione prezzi (art. 60 del Codice 36).

Ciò, sempre che sia possibile coprirne i relativi costi attraverso le risorse iscritte nel quadro economico alla voce "accantonamenti", e che tali risorse:

1) siano state previste in modo coerente con la quantificazione attualmente fissata dall'articolo 5, comma 2, dell'allegato I.7 del Codice – cioè, tra il 5% e il 10% dei lavori

2) risulti ancora disponibile il 50% di tali accantonamenti, oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione annualmente stanziata per l'intervento, che dovranno risultare iscritte nel quadro economico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) punto 6) dell'allegato I.7 del Codice, vale a dire come imprevisti da destinare alla revisione prezzi ex art. 60.

Sulla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali. Al riguardo, si ricorda, infatti che, anche sotto la vigenza del precedente Codice 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6, che disponeva l'iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.

Articolo 11 – Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali

Il comma 4 della previsione interviene sulla legge n. 193 del 2024 (c.d. "legge sulla Concorrenza 2023"), inserendo nell'articolo 16 il nuovo comma 1-bis.

La disposizione stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 (recante "modalità di affidamento delle concessioni autostradali") prima del completamento della procedura di adozione del Piano degli investimenti autostradali, di cui all'articolo 13, comma 1.

I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano.

Articolo 15- Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

La previsione apporta modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con rilevanza per

la governance commissariale e i contributi statali al settore sportivo relativamente all'evento "Milano-Cortina 2026".

Per quanto di interesse, viene introdotto il nuovo comma 5-ter.2 all'articolo 3 del D.L. 16/2020, secondo cui, all'Amministratore delegato della Società Milano Cortina, già nominato ai sensi del comma 5, lettera a), numero 2) è attribuito anche il ruolo di commissario straordinario per realizzare gli interventi contenuti nel nuovo Allegato 1-ter (aggiunto dal dl in esame).

Il Commissario esercita i poteri speciali previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del dl 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Sblocca Cantieri"), già attribuitigli per la realizzazione degli interventi dell'allegato 1-bis. Si tratta, com'è noto, dei poteri di deroga mediante ordinanza alle operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Gli interventi dell'allegato 1-ter sono i seguenti:

- Veneto- Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite;
- Veneto – Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL);
- Lombardia Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi;
- Lombardia Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di Sassella";
- Lombardia Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia.

Di seguito, il testo del decreto-legge

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (25G00084)

(GU n.116 del 21-5-2025)

Vigente al: 21-5-2025

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'articolo 19;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 150;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 868;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 671;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 30, comma 5;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 505;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante

«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e, in particolare, l'articolo 20-ter;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, gli articoli 1, 5, 9, 12, 13 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'articolo 373;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di favorire l'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

Valutata la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di motorizzazione, sia nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento delle relative attività sia con l'obiettivo di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici competenti, mediante la realizzazione di un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacità di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla cybersecurity in tutta l'amministrazione;

Considerato che è necessario intervenire con urgenza con disposizioni specifiche a sostegno del settore dell'autotrasporto, anche in considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti determinato dal protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

Ritenuta la necessità di intervenire nel quadro normativo del settore dell'autotrasporto nell'ottica di ridurre i tempi di attesa relativi al carico e allo scarico delle merci, nonché in materia di tempi di pagamento;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ogni utile e urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che rivestono straordinario rilievo internazionale, imponendo l'adozione di misure

urgenti per assicurare l'immediata fruizione degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nei limiti del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;

2) al comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo

sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;

c) all'articolo 140:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.»;

2) il comma 6 e' abrogato;

3) al comma 7, le parole: «nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;

4) al comma 8, il primo periodo e' soppresso;

5) i commi 11 e 12 sono abrogati;

6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente:

«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 nonche' le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

3. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la

semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;

e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;

f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;

g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».

2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.

2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e

l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.».

Art. 3

Disposizioni in materia di classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica

1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti

Capo II

Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

Art. 4

Norme per garantire la continuita' del servizio di autotrasporto

1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e' tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonche' le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore puo' dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non e' dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma e' soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilita' di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 e' dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e cio' risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, e' sempre assicurata al medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare la regolarita' delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilita' della societa' PatentiViaPoste S.c.p.A., sono versate dalla medesima societa' all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonche' di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile.

2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono cosi' determinati:»;

2) la lettera c) e' abrogata;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:

a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonche' del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;

c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attivita' svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualita' di titolare e responsabile dell'attivita'. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni

importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonche' gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unita' di personale impegnata nell'operazione.»;

d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

«1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attivita' quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;

e) il comma 1-quater e' abrogato;

f) al comma 1-quinquies, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza»;

g) il comma 1-sexies e' abrogato.

3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operativita' del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

Capo III

Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo

1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare e' sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalita' ivi previste.

Art. 7

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;

b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque».

Art. 8

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa della societa' RAM S.p.A.

1. In considerazione del valore strategico del settore della portualita', del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la societa' RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento delle attivita' di supporto, assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la societa' RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e' autorizzata ad assumere unita' di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e

relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti
dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi

1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 10

Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto intercity

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 11

Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali

1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;

b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono

tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;

e) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 e' consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»;

2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».

Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). - 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, puo' fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali.

2. Il livello massimo tariffario e' indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessita' e della proporzionalita' delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».

Art. 13

Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis, resta ferma la possibilita' per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizioni dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;

d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedurali ridotti della meta'.».

Art. 14

Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della società ANAS S.p.A.

Capo V

Interventi urgenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale

Art. 15

Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;

2) dopo il comma 5-ter.1, e' inserito il seguente:

«5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) dopo l'Allegato 1-bis, e' aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.

2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale,

e' riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VI

Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuita' dei servizi pubblici nel settore dei trasporti

Art. 16

Disposizioni urgenti per garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea

1. E' autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy.

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A
(articolo 3, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B
(articolo 14, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C
(articolo 15, comma 1, lettera b)

«Allegato 1-ter
(articolo 3, comma 5-ter.2)

Elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026, per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Veneto	Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite
Veneto	Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL)
Lombardia	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino localita' Bondi
Lombardia	Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di Sassella"
Lombardia	Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia

»

N19-25 - Pubblicazione in GU dell'Accordo Stato Regioni

L'Accordo Stato Regioni in materia di formazione sulla sicurezza è stato pubblicato nella GU del 24 maggio

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 l'Accordo del 17 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

Il testo del provvedimento (allegato A) parte integrante e sostanziale dell'atto di approvazione dell'accordo sancito in data 17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR e' stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed e' consultabile alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/media/88228> (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025).

Rispetto al testo approvato e diffuso dalla Conferenza Stato-Regioni, si evidenzia, nella premessa, la seguente integrazione:

In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione.

Si precisa che, per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, nonostante esso preveda espressamente (Parte VII, punto 1) che "entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", il Ministero del Lavoro, sentito informalmente, ritiene che la decorrenza sia da intendersi a partire dalla data di pubblicazione nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito istituzionale, ovvero il 19 maggio, e non il 24 maggio, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

V11-25 - Rigenerazione urbana: i Giovani Ance premiano gli spazi per la cultura progettati dagli studenti delle scuole medie

Conclusa la decima edizione di Macroscuola: vince l'istituto Macchi di Minervino (Lecce), al secondo posto la scuola Papanice-Alfieri di Crotona, terzo l'istituto di Castelnuovo Vomano (Teramo)

Conclusa la decima edizione di Macroscuola: vince l'istituto Macchi di Minervino (Lecce), al secondo posto la scuola Papanice-Alfieri di Crotona, terzo l'istituto di Castelnuovo Vomano (Teramo)

“Uno spettacolo di rigenerazione”: questo il tema della decima edizione del concorso Macroscuola, promosso dai Giovani imprenditori edili Ance, che si è concluso oggi con la cerimonia di premiazione dei migliori progetti presentati dagli studenti delle scuole medie di tutta Italia.

Presso l'Auditorium Ance i 15 istituti finalisti hanno mostrato e raccontato le loro proposte alla presidente dei Giovani Ance, Angelica Krystle Donati, al vicepresidente, Pierfrancesco Tieni, promotori del progetto Macroscuola, e alla giuria d'eccezione formata da Milly Carlucci, conduttrice televisiva, attrice e autrice, Emilia Martinelli, regista, autrice e insegnante di teatro, e Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale.

Il concorso ha coinvolto complessivamente 2600 studenti di 130 scuole medie di tutta Italia che si sono cimentati nell'elaborazione di interventi di riqualificazione di aree abbandonate o degradate a cui dare una seconda possibilità, trasformandole in spazi e strutture per spettacoli e eventi culturali, fruibili dai cittadini di tutte le età.

Materiali ecosostenibili, percorsi tattili, stanze sensoriali, panchine smart: il tratto comune dei progetti è stata l'attenzione all'innovazione, al risparmio energetico, all'accessibilità e alla sicurezza.

Ad aggiudicarsi il primo premio l'Istituto comprensivo Macchi di Minervino (Lecce) per il progetto The living stage, l'anfiteatro autosufficiente, che ha vinto anche il social contest sui canali dei Giovani Ance, seguito dalla scuola Papanice-Alfieri di Crotona (progetto U-Green Kroton Park). Al terzo posto l'istituto comprensivo di Castelnuovo Vomano (Teramo) con il progetto Regeneration.

“Macroscuola è nata dieci anni fa e edizione dopo edizione sono cresciuti la qualità e il livello dei progetti dei ragazzi – ha dichiarato la presidente Angelica Krystle Donati – che quest'anno ci hanno stupito con la forza della loro creatività ma anche con una grande concretezza, che speriamo possa essere d'ispirazione per le amministrazioni locali. Noi li supporteremo e spingeremo a trasformare i loro sogni in realtà”.

Vedi tutti i progetti

V12-25 - Online il nuovo numero di ANCEMAG, costruzioni protagoniste dell'innovazione digitale

Online il nuovo numero di ANCEMAG, il magazine bimestrale dell'Associazione, dedicato alla sfida della digitalizzazione nel mondo delle costruzioni. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità percorrendo le best practice nei cantieri, il magazine racconta l'evoluzione del settore tra innovazione tecnologica, capitale umano e architettura

È online il nuovo numero di ANCEMAG, il magazine bimestrale dell'Associazione, dedicato alla sfida della digitalizzazione nel mondo delle costruzioni. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità percorrendo le best practice nei cantieri, il magazine racconta l'evoluzione del settore tra innovazione tecnologica, capitale umano e architettura. Tra i contributi, anche le esperienze dal territorio e le iniziative dei giovani imprenditori.

[Vai al magazine](#)